



I nuovi obblighi di fatturazione elettronica dal 1 ° gennaio 2019

Digitalizzazione dei processi amministrativi


Treviso, 10 ottobre 2018

Fattura elettronica problema o opportunità?

→ Uno studio del Politecnico di Milano ha stimato che il **risparmio** per le imprese derivante dall'introduzione della fattura elettronica sia da quantificarsi tra i **5,5 e gli 8,2 euro a fattura.**




Il risparmio potrebbe salire fino ad **ottanta euro** se la digitalizzazione riguardasse tutto il processo, partendo dall'ordine fino ad arrivare al pagamento con investimenti che si ripagano mediamente in un anno.





Per conseguire tali obiettivi occorre fare le scelte giuste (modalità di invio/ricezione, software, intermediari, ecc...).

Scelte errate portano a conclusioni opposte (maggiori costi)

Fattura elettronica problema o opportunità?

- 
- Da sempre i documenti cartacei assorbono gran parte delle risorse degli operatori contabili:
 - Ricezione (posta, mail, pec, filiali, ecc..)
 - Registrazione manuale (protocollo, verifica completezza dei dati, codifica contabile, codifica iva, collegamenti con ordini, contratti, magazzino, ddt, strisciate di calcolatrice, ecc..)
 - Inserimento e gestione scadenze
 - Inserimento incassi/pagamenti.





La fattura elettronica è uno standard, i dati devono essere giusti (almeno formalmente) altrimenti viene scartata dal SDI, vengono consegnate sempre nello stesso posto, con pochi gesti le ricevo, le registro (spesso automaticamente) e le mando in conservazione.

Certamente la fase di avvio sarà molto impattante, ma poi ne trarremo i benefici.

Fattura elettronica problema o opportunità?

Tramite Assosoftware le maggiori software house hanno raggiunto un accordo per inserire ulteriori dati (facoltativi) nel file XML, grazie ai quali è possibile aggiungere una serie di informazioni per automatizzare ancora di più i processi (attenzione nella fase iniziale vi saranno molte richieste dalle filiere di fornitori)

Alcuni produttori software stanno raggiungendo accordi con le maggiori banche ed enti finanziari per digitalizzare le registrazioni degli incassi e pagamenti (CBI).





Finalmente potremo concentrarci maggiormente su ciò che crea utilità per le aziende. Analisi massive di dati, incrocio di dati (benchmark), statistiche per cliente, controllo di gestione, analisi dei flussi finanziari, ecc..

Fattura elettronica problema o opportunità?

→ I dati sono stati definiti il Petrolio del XXI secolo (hanno tracciato il percorso i grossi big mondiali: Google, Facebook, Apple, Microsoft)

→ I dati pubblici sono sempre più disponibili:



Occorre reperirli laddove sono: Agenzia Entrate, Registro imprese, Crif, ecc.. E utilizzarli al meglio nel proprio business (quantomeno nell'ottimizzazione dei processi amministrativi)

Avanza a passo spedito la blockchain (tutte le imprese ne saranno coinvolte, non solo la finanza – contratti smart, sistemi cloud, trasferimenti, registri pubblici, ecc..).



Confcooperative e ICN (e dei CSA) stanno seguendo questi processi di integrazione tra le imprese cooperative e i propri soci e tra le cooperative ed il sistema dei servizi (selezionando e convenzione software house – interlocuzione con Agenzia delle Entrate, ecc..) .

Fattura elettronica problema o opportunità?

→ Per concludere lo scenario

Machine learning. La naturale evoluzione

Oggi i software sono scritti in modo tradizionale: domani, con lo sviluppo del machine learning (tecnica di I.A.) possiamo ragionevolmente credere che molto possa essere automatizzato.



Il settore contabile (come altri) è sensibile all'innovazione tecnologica: [l'Università di Oxford classifica la tenuta della contabilità tra le occupazioni più facilmente automatizzabili](#) (con una probabilità di computerizzazione del 96%) e [McKinsey prevede che l'86% delle attività legate alla contabilità sarà automatizzato](#).

Considerando la velocità con la quale l'innovazione tecnologica sta trasformando il mondo, nel prossimo futuro attività come [contabilità, dichiarativi e paghe saranno quasi totalmente automatizzate](#).

[I servizi digitali, di consulenza e di analisi dei dati faranno la differenza.](#)

Fattura elettronica problema o opportunità?

Cosa si può fare in concreto:

- ➡ Dedicare fin da subito tempo e risorse (poche ma nel modo giusto)
- ➡ Delegare a terzi (ad esempio il Centro Servizi di Confcooperative) i processi che non sono strettamente attinenti al proprio business
- ➡ Scegliere la modalità di ricezione e invio delle fatture
- ➡ Scegliere quei gestionali che possano evolvere in sistemi di IA (automatismi, autoapprendimento, ecc..)
- ➡ Attrezzarsi per l'acquisizione automatica delle fatture (dipendenti in trasferta, carburanti, ec...)
- ➡ Non temere che le persone non possano acquisire le nuove tecnologie: tutti, compresi coloro a cui non affideremo il cambiamento utilizzano gli smartphone per gli acquisti, per navigare, per camminare, per andare al ristorante Siamo sicuri che non riescano a fare o ricevere una fattura elettronica??)

L'evasione IVA in Europa (dati 2016) ammonta a 147,1 miliardi.

L'Italia contribuisce per 35,9 miliardi (quasi il 25% - un quarto del totale europeo)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 settembre 2017, **l'Italia ha chiesto alla Commissione Europea di essere autorizzata a derogare** agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE **al fine di introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio nazionale**, fatta eccezione per i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della suddetta direttiva, **e di convogliare le fatture nel Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia italiana delle Entrate**

A tal fine l'Italia ha sostenuto che il ricorso alla fatturazione elettronica obbligatoria, in base alla quale le fatture sono presentate attraverso lo SDI:

- consente all'amministrazione tributaria di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori. Di conseguenza **le autorità tributarie potrebbero effettuare controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati;**
- l'introduzione di un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica risulterebbe **vantaggiosa anche in termini di lotta alla frode e all'evasione, nonché in termini di semplificazione della riscossione delle imposte.**

La Commissione Europea, in data 5 febbraio 2018, ha autorizzato l'Italia ad introdurre l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra soggetti passivi, diversi da quelli che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della predetta direttiva 2006/112/CE.



La Fattura elettronica – Introduzione

Proprio con finalità di contrasto all'evasione, la legge di bilancio 2018, ha introdotto e modificato diversi adempimenti in materia di **fatturazione elettronica** e **tracciabilità dei pagamenti**, graduando l'entrata in vigore degli stessi.

In particolare, la legge 205/2017, con l'art. 1, comma 909 e commi da 915 a 927 ha previsto:

- a decorrere dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di documentare tutte le operazioni tra soggetti residenti B2B (tra soggetti IVA) e verso soggetti residenti B2C (nei confronti dei consumatori finali) mediante la fattura elettronica. Anche la ricezione di tali fatture avverrà in modalità esclusivamente elettronica, con facoltà per i privati di rinunciare alla propria copia. Sono esonerati unicamente i soggetti passivi rientranti nel regime dei minimi e quelli che applicano il regime forfettario;
- a decorrere dalla medesima data, come attualmente avviene per la pubblica amministrazione (D.M. 3 aprile 2013, n. 55) tutte le fatture elettroniche devono essere consegnate e ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Il sistema, per i privati, è stato semplificato;
- la conservazione delle fatture elettroniche dovrà avvenire in modalità esclusivamente digitale. In tal caso l'Agenzia delle Entrate, tramite il Sistema di Interscambio, garantisce la conservazione ai fini fiscali ed ai fini civilistici;

La Fattura elettronica – Introduzione

- gli obblighi individuati ai punti precedenti sono **anticipati al 1° luglio 2018** relativamente alle **cessioni di benzina e gasolio** (esclusi i distributori stradali) destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonché alle **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiere delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture** stipulato con un'amministrazione pubblica (le disposizioni si applicano solo per i primi subfornitori/subcontraenti e non anche per i fornitori degli stessi);
- viene introdotto l'obbligo di **trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate** dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da **soggetti non residenti (ESTEROMETRO MENSILE)**, con esclusione di quelle per cui sono state emesse bollette doganali o fatture elettroniche (**viene abolito lo spesometro**).
- oltre all'obbligo generalizzato in materia di fattura elettronica, al fine di ottenere il beneficio della riduzione di due anni dei termini ordinari di accertamento fiscale, è necessario, effettuare l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi e garantire la tracciabilità dei pagamenti, effettuati e ricevuti, per importi superiori a 500 euro;
- sempre per contrastare l'evasione settoriale, **a decorrere dal 1° gennaio 2019 viene abrogata la scheda carburante**. Le spese di carburante per autotrazione sono **deducibili, ai fini del reddito e detraibili, ai fini IVA, unicamente se effettuate mediante strumenti tracciati** (carte di credito, debito, bonifici, assegni, ecc..)

Subappalti e subforniture nella filiera degli appalti pubblici

Tutti gli obblighi di fatturazione elettronica, che si esamineranno nel prosieguo in materia di subappalti e subforniture **sono anticipati al 1° luglio 2018**.

Nonostante il fatto che la stampa abbia enfatizzato l'anticipazione degli obblighi di fatturazione elettronica per il settore dei carburanti, che certamente interessano un'ampia platea di contribuenti (quasi la totalità dei soggetti passivi ma pochi soggetti attivi), **l'adempimento che in questa prima fase ha destato l'interesse (e la preoccupazione) per le cooperative (alcune categorie)** è appunto quello legato ai subappalti della filiera degli appalti pubblici. Ci si riferisce in particolar modo a quanto disposto dall'art. 1, comma 917 della legge 205/2017 che prevede, appunto, che le disposizioni in materia di fattura elettronica si applichino alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relativamente alle “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica”.

Subappalti e subforniture nella filiera degli appalti pubblici

Attenzione: in caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 D.Lgs. 471/1997.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, riprendendo le motivazioni al Provvedimento 30/4/2018, n. 89757/2018, si è limita a precisare che, in attesa di un successivo documento di prassi che esamini compiutamente le specifiche problematiche del settore, la fatturazione elettronica, dal 1° luglio 2018 risulta obbligatoria limitatamente ai rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi. Il chiarimento aiuta in una prima interpretazione, limitando l'applicazione della disposizione al primo soggetto che si pone a valle dell'appalto principale. Questo però non identifica quali siano esattamente le prestazioni, le forniture e/o, come citato dalla circolare, gli “altri contratti” cui ci si debba riferire.

con la Circolare n. 13/E/2018 l'Agenzia, in modo pragmatico, ha circoscritto l'obbligo anticipato di fattura elettronica a quei casi che si inseriscono palesemente nella filiera dei subappalti e subcontratti.

Subappalti e subforniture nella filiera degli appalti pubblici

In primis viene, giustamente, **richiamato l'art. 105 del Codice degli appalti pubblici** (D.Lgs. n. 50/2016), che prevede che «*il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. [...] L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.*».

Limitatamente ai subappalti è, quindi, possibile affermare che **l'obbligo di emissione di fattura elettronica, a decorrere dal 1° luglio 2018, riguarda i subappaltatori propriamente detti, ossia coloro che eseguono una parte stessa dell'appalto e che identificano il contratto quale "subappalto"** (ad esempio se l'appalto principale ha ad oggetto la gestione di un centro diurno per minori, l'eventuale subappalto del servizio di mensa o di pulizie dei locali va documentato con fattura elettronica).

Subappalti e subforniture nella filiera degli appalti pubblici

I **sub-contraenti obbligati** sono, invece, tutti coloro (diversi dai subappaltatori) che per vincolo contrattuale **svolgono un'attività o una fornitura** nei confronti dell'appaltatore principale **ed in quanto tali vengono comunicati alla stazione appaltante con obbligo di indicazione di CIG e CUP** nei pagamenti effettuati. Risulta quindi evidente che, per come formulato, l'obbligo sia limitato ai contratti dichiarati (o che andavano dichiarati) in sede di gara.

Rimangono, ad **esempio**, esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica tutti coloro che cedono beni ad un appaltatore senza sapere l'utilizzo che questi ne farà (ad esempio gli acquisti centralizzati di magazzino).

Un altro dubbio riguardava i contratti stipulati con committenti controllati dalla pubblica amministrazione. Tipicamente le utility, quali ad esempio Hera spa. Il dubbio nasceva dal fatto che i pagamenti vengono tracciati con il codice CIG. L'Agenzia, con la più volte citata circolare 13/E/2018, ha fugato i dubbi affermando che **è da escludersi l'obbligo di fatturazione elettronica qualora il committente a monte dell'appalto non sia una pubblica amministrazione**, ma un soggetto dalla stessa controllato e/o partecipato. Peraltro, a riprova di questo, si evidenzia come già oggi tali soggetti non siano destinatari delle fatture elettroniche PA, pur essendo soggetti al meccanismo dello "split-payment". Va da sé che qualora tali soggetti siano aggiudicatari di appalto pubblico (non concessionari) e a loro volta subappaltino parte del servizio, tale subappalto sarebbe da documentare con fattura elettronica.

Subappalti e subforniture nella filiera degli appalti pubblici

Alla luce di quanto sopra evidenziato, ancorché l'Agenzia non abbia esaminato il caso, si ritiene di poter confermare che i sub fornitori ed i sub-contraenti delle strutture socio sanitarie accreditate (tipicamente gestite da cooperative sociali), non essendo quest'ultime titolari di appalto pubblico, così come evidenziato dall'ANAC al par. 3.5 della determinazione n. 4/2001, aggiornata con delibera n. 556/2017, **non sono assoggettati all'anticipato obbligo di documentazione delle operazioni tramite fattura elettronica (delibera ANAC – faq ANAC).**

Da ultimo evidenziamo il caso delle cooperative che sono spesso parte di **una filiera consortile**. In tale filiera, di norma, il Consorzio risulta titolare del pubblico appalto (general contractor) ed assegna i lavori alle proprie consorziate.

L'Agenzia delle Entrate, opportunamente, richiamando la Circolare n. 37/E/2006, ha affermato che i rapporti tra consorziati e consorzio non configurano in ogni caso subappalti o ipotesi affini, pertanto tra questi ed il consorzio non sussiste l'obbligo di emissione di fattura elettronica a decorrere dal 1° luglio 2018. Quindi, **qualora il consorzio sia aggiudicatario di appalto pubblico ed affidi alle consorziate l'esecuzione dei lavori, queste ultime non dovranno emettere fatture elettroniche in quanto non possono considerarsi subappaltatori.**

Subappalti e subforniture nella filiera degli appalti pubblici

Qualora, invece, il consorzio operi in qualità di subappaltatore nella filiera di un appalto pubblico (ad esempio l'appaltatore principale che gestisce una mensa affida le pulizie al consorzio il quale assegna la commessa alla propria consorziata) il consorzio emetterà obbligatoriamente fattura elettronica nei confronti dell'appaltatore principale in qualità di primo subappaltatore mentre **tutti i passaggi successivi non saranno obbligatoriamente documentati con tale modalità.**

E le ATI ???

Si ricorda, infine, che **nel file della fattura elettronica vanno obbligatoriamente riportati il codice GIC e CUP** (ove previsto), indicandoli in uno dei seguenti blocchi informativi “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”, “DatiConvenzione”, “DatiRicezione” o “Datifatturecollegate”.

Cessione di carburanti – fattura elettronica

La legge 205/2017, all'art. 1, commi da 917 a 926 si occupa di carburanti, introducendo obblighi finalizzati ai controlli in un settore ritenuto ad alto rischio evasione.

Oltre all'anticipazione al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio sono previsti piani straordinari di controlli, inoltre la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA sono subordinati a modalità di pagamento tracciate.

Seguendo l'ordine degli articoli della legge di bilancio 2018 si evidenzia che l'art. 1, comma 917 dispone che **le disposizioni in tema di fattura elettronica, “... si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”.**

Il D.L. n. 79/2018, successivamente abrogato e «sostituito» dall'art. **11.bis del D.L. 87/2018 (decreto dignità)**, ha differito al 1° gennaio 2019 l'obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di carburanti presso distributori stradali. Il provvedimento, nel consentire fino a tale data l'utilizzo della scheda carburante, ha confermato l'obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili.

Si ricorda che, contrariamente a quanto fino ad ora chiarito in materia di fattura elettronica facoltativa (come meglio evidenziato in seguito), non è più possibile “stampare” la fattura ricevuta elettronicamente e considerare la stessa cartacea. La nuova fatturazione elettronica obbligatoria sarà tale sia per il cedente che per il cessionario, con la conseguenza che la stessa andrà **ricevuta e conservata in modalità elettroniche**.

Cessione di carburanti – fattura elettronica

Quindi, fino al 1° gennaio 2019 gli operatori IVA potranno continuare a documentare gli acquisti di carburante presso gli impianti stradali di distribuzione (cosiddetti benzinai) mediante l'utilizzo della carta carburante.

Non sono state, invece, prorogate le disposizioni in materia di tracciabilità di pagamento relative all'acquisto di carburanti. Pertanto, già a decorrere dal 1° luglio 2018, ancorché l'acquisto sia documentato con carta carburante, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati con modalità diverse dal contante.



Nonostante la formulazione abbastanza chiara della disposizione, permanevano alcuni dubbi applicativi posti da svariate categorie di cooperative. In particolar modo ci si riferisce ai consorzi di cooperative di autotrasportatori che cedono il gasolio ai propri associati ed alle cooperative agricole che forniscono il gasolio ad uso agricolo ai propri associati imprenditori agricoli.

Entrambi i casi sono stati risolti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 13/E/2018

Cessione di carburanti – fattura elettronica

In sostanza è stato confermato che solo le cessioni di gasolio e benzina (e non le altre tipologie di carburante quali GPL o metano) destinate ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, effettuate in luoghi diversi dai distributori stradali, devono essere documentate con fattura elettronica già dal 1° luglio 2018.

Tali modalità di cessione riguardano, quindi, **anche le cessioni di beni effettuate dalle cooperative di trasporto ai propri associati**, in quanto l'impianto di erogazione è, di norma, ad uso interno (e non stradale). Così come devono essere documentati da fattura elettronica gli acquisti effettuati dai medesimi consorzi che si riforniscono dai “grossisti”.

Devono, altresì, essere documentati da fattura elettronica tutti gli acquisti di gasolio e benzina effettuati da qualsiasi cooperativa (o altro soggetto IVA, diverso dai contribuenti minimi o forfetari) che utilizzano i **contratti di “netting”**, ancorché si riforniscano presso distributori stradali. In questo caso, infatti, **il cedente non è il distributore stradale** ma la società petrolifera.

Cessione di carburanti – fattura elettronica

Non vanno documentati da fattura elettronica tutti gli acquisti di benzina o di gasolio che non siano destinati all'uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli che circolano normalmente su strada. Questo è quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate. Ciò esclude, di fatto, tutti quei mezzi che, ai sensi del "Codice della strada" non devono essere iscritti al PRA. **Sono dunque esclusi dall'obbligo fattura elettronica le cessioni** di carburante per aeromobili ed imbarcazioni ma, soprattutto, quelle **di carburante destinato ad uso agricolo (trattori agricoli e macchine agricole, ancorché circolanti per strada)**. Più in generale sono escluse tutte le macchine individuate nell'art. 57 del "Codice della strada", derubricato, appunto, "Macchine agricole" (sia semoventi che trainate).

Attenzione: l'Agenzia, però, ha precisato che anche **i carburanti destinati ad uso agricolo**, ancorché vadano documentati con fattura elettronica solo dal 1° gennaio 2019, **dal 1° luglio 2018 devono essere obbligatoriamente pagati con strumenti tracciati**, individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 (carte di credito, debito, prepagate, assegni, bonifici, ecc..), al fine di consentire la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA.

Cessione di carburanti – fattura elettronica

La Circolare 13/E/2018 precisa che **qualora all'atto dell'acquisto del carburante non se ne conosca esattamente l'utilizzo e/o qualora lo stesso sia utilizzato sia per mezzi a motore che per altro, tutto l'acquisto deve essere documentato con fattura elettronica.**

La circolare 8/E/2018 ricorda, inoltre, che nella fattura elettronica, contrariamente a quanto previsto per la scheda carburante, non vanno ricompresi quelli che individuano il veicolo (targa, modello, ecc..)

Tuttavia, al fini della deducibilità del costo (dimostrazione inerenza) tali dati vanno indicati nel corpo della fattura

Peraltro, per poter richiedere il rimborso dell'accisa (mediante credito d'imposta) gli autotrasportatori devono obbligatoriamente indicare la targa del veicolo nella fattura elettronica (Agenzia delle Dogane e Monopoli – nota n. 6487/RU del 7 giugno 2018)

Al riguardo, il provv. 30/4/2018 ne prevede l'indicazione: nei casi in cui sia prevista l'indicazione della targa, la stessa potrà essere inserita nel campo <AltriDatiGestionali> del file della fattura elettronica.

L'Agenzia, infine, ricorda che nel corpo della fattura elettronica, per la cessione di benzina e gasolio vanno indicati gli specifici codici evidenziati nell'allegato A al provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757. In particolare occorrerà indicare: “27101245” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98); “27101249” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98); “27101943” (per vendita di Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%); “27102011” (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell'olio da gas =< 0,001%”).

Cessione di carburanti – tracciabilità dei pagamenti

La legge di bilancio 2018, con l'art. 1, commi 922 e 923 ha modificato le regole di detrazione e di deduzione delle spese relative ai carburanti, rispettivamente ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

Ai fini delle **imposte sui redditi** è stato previsto che **le spese di carburante per autotrazione**, di cui all'art. 164, comma 1-bis) del TUIR, sono deducibili (nella misura di cui al comma 1) se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, DPR 605/1973.

Ai fini **IVA** è stato previsto che, per i mezzi indicati all'art. 19 bis-1, comma 1 lettera d) del D.P.R. 633/1972, la deducibilità è consentita qualora l'effettuazione dell'operazione venga provata tramite il pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, del D.P.R. 605/1973 o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il tutto a decorrere dal 1° luglio 2018.

Anche in tal caso le norme sono tutt'altro che coordinate. I mezzi indicati nell'art. 164 del TUIR non sono i medesimi indicati nell'art. 19 bis-1 del DPR 633/72. Neppure i mezzi di pagamento sono i medesimi. Il TUIR prevede esclusivamente gli strumenti emessi da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione mentre il decreto IVA prevede anche altri mezzi di pagamento individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Cessione di carburanti – tracciabilità dei pagamenti

Per tentare di porre ordine ad un adempimento che potrebbe creare non poche difficoltà agli operatori è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del proprio Direttore n. 73203/2018 e con circolare 30 aprile 2018, n. 8/E.

I chiarimenti erano fondamentali.

Si pensi al caso di tutti quei mezzi aziendali dati in uso ai dipendenti che avrebbero dovuto utilizzare obbligatoriamente una carta di credito o di debito aziendale o, ancora, a quei mezzi utilizzati da più persone all’interno dell’azienda, ecc..

Con il provvedimento n. 73203/2018 l’Agenzia, sulla sorta di quanto previsto dalla legge di bilancio ai fini IVA (art. 1, comma 923), ha ritenuto che **per altro mezzo ritenuto idoneo** ai fini della detrazione possa essere ritenuto valido il pagamento effettuato tramite:

- **assegni bancari e postali** (circolari e non), vaglia cambiari;
- altri pagamenti elettronici previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 quali, ad esempio, **addebito diretto in conto, bonifico bancario postale, bollettino** postale, carte di debito, di credito, prepagate o **altri strumenti di pagamento elettronico disponibili**, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Oppportunamente il provvedimento afferma che i suddetti mezzi di pagamento risultano idonei, oltre che a consentire la detraibilità ai fini IVA, anche a dedurre il costo ai fini delle imposte sui redditi.

Cessione di carburanti – tracciabilità dei pagamenti

Di contro, però, la circolare n. 8/2018 al punto 2, precisa che l'impiego delle modalità tracciate di pagamento relativo all'acquisto di carburante è indipendente dal quantum e dal veicolo di riferimento, includendovi espressamente le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli, siano essi in uso esclusivo o promiscuo. L'affermazione va oltre le più pessimistiche aspettative in quanto l'obbligo di tracciabilità, secondo l'Agenzia, travalica il dettato normativo che si limita a richiedere pagamenti qualificati unicamente nel caso dei mezzi di cui all'art. 164 del TUIR. **Tra questi non figurano certamente gli autocarri e i trattori stradali** ma le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori, i motocicli ed i mezzi adibiti ad uso pubblico. Ma tant'è!

Sempre il provvedimento 73208/2018 prevede che le disposizioni sulla tracciabilità **trovano applicazione** anche nelle ipotesi in cui **il pagamento avvenga in momenti diversi** rispetto alla cessione, come accade nei **contratti di “netting”**, laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore del contribuente, il quale utilizza un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (ad. Esempio “Eni card”, “Multicard”, “Esso card”, ecc..). Il sistema è considerato valido a patto che nei rapporti (oltre che tra il gestore dell'impianto di distribuzione e società petrolifera) **tra l'utente e la società petrolifera**, che emetterà fattura elettronica, il pagamento venga effettuato con le modalità tracciate sopra individuate (bonifico, assegno, ecc..).

Cessione di carburanti – tracciabilità dei pagamenti

In considerazione del fatto che molto spesso sono gli stessi dipendenti delle aziende che di volta in volta utilizzano gli automezzi, potrebbe non essere agevole documentare tali acquisti con l'utilizzo di carte aziendali.



Questa casistica viene presa in considerazione dall'Agenzia delle Entrate che con circolare n. 8/2018 **cita il caso del dipendente che effettua il rifornimento** presso un distributore stradale **durante una trasferta di lavoro**. In tal caso viene considerato valido il pagamento effettuato con carta di credito/debito/prepagata del dipendente qualora il relativo ammontare gli venga poi rimborsato avvalendosi sempre di una delle modalità “tracciabili” individuate dalla legge di bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione). **Si auspica che, se la trasferta dovesse avvenire in territorio comunale, a nessuno venga l'idea di contestare l'imponibilità del costo in capo al dipendente (a pensare male ...).**

Sono ritenuti **altresì validi i servizi offerti dai vari operatori di settore** (card, applicazioni smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari) che **consentono l'acquisto di carburante con addebito diretto sul conto corrente** o carta di credito dell'operatore o del cliente finale. Anche in tal caso tutti i rapporti devono essere regolati con modalità tracciate.

Cessione di carburanti – tracciabilità dei pagamenti

Un ultimo aspetto che viene trattato dal più volte richiamato provvedimento n. 73203/2018 ed in modo maggiormente esaustivo dalla Circolare n. 8/2018 dell’Agenzia delle Entrate è quello relativo ai **buoni carburante**. Tali buoni possono essere “**monouso**” (servono ad acquistare un unico tipo di bene con medesima aliquota IVA) o “**multiuso**” (che consentono l’acquisto di più beni, anche ad aliquote IVA diverse).

Nel caso del “**multiuso**” la fattura elettronica andrà **emessa solo al momento dell’utilizzo** per l’acquisto di carburante (nulla cambia rispetto a prima se non che all’atto dell’utilizzo del buono il pagamento deve essere tracciabile e documentato da fattura elettronica). L’emissione dei buoni “multiuso” continua costituire operazione fuori campo iva (art.2, comma 3, lett. a), DPR 633/72)

Nel caso del “**monouso**” l’Agenzia cambia il precedente indirizzo (circ. 30/1974) affermando, appunto, che **già al momento dell’emissione del buono occorre emettere fattura elettronica** con IVA ed effettuare il pagamento “tracciato”.

In tale ultimo caso le **nuove indicazioni troveranno applicazione unicamente per i buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018. Fino a tale data non verranno applicate sanzioni** se il contribuente si uniformerà ai vecchi documenti di prassi.

Fattura elettronica – introduzione

Come evidenziato in premessa, l'art. 1, comma 909 della legge di bilancio 2018, modificando l'art.1 del D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto **l'obbligo**, per le **cessioni di beni e le prestazioni** di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

Contrariamente a quanto avviene ora per la fattura elettronica “facoltativa” (ad eccezione del regime obbligatorio per la PA), dal 1° gennaio 2019 ed anticipatamente dal 1° luglio 2018 per i carburanti e per i subappalti/subcontratti, il formato e le modalità di trasmissione saranno rispettivamente l'XML e il sistema d'interscambio (SDI).

Si ritiene, pertanto, che con riferimento ai nuovi adempimenti non siano più attuali le istruzioni emanate con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 24/6/2014, dove veniva affermato che: «*Circostanza determinante per distinguere le fatture elettroniche da quelle cartacee non è, di per sé, il tipo di formato originario – elettronico o cartaceo utilizzato per la sua creazione – bensì la circostanza che la fattura sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta ed accettata dal destinatario*». Ora, sia per chi la emette (e la trasmette) che per chi la riceve, la fattura è considerata comunque elettronica e come tale va trattata.

Fattura elettronica – introduzione

Sempre la Circolare 18/2014 precisava che “il destinatario della fattura elettronica può decidere o meno di “accettare” tale processo. In particolare, qualora non lo accetti ai fini fiscali, potrà materializzare il documento – garantendone la leggibilità – invece di stabilizzarne la prova informatica attraverso un processo di conservazione elettronica. Pertanto, la stampa e la conservazione analogica del documento ricevuto elettronicamente rappresentano un comportamento concludente per esprimere l'intenzione del destinatario di non accettare la fattura come “elettronica” (pur procedendo, viceversa, al suo pagamento e alla sua registrazione)».

Tale facoltà non è più ammessa. Tutti i soggetti IVA, con esclusione dei soggetti in regime forfettario, i contribuenti minimi ed i produttori agricoli esonerati di cui all'art. 34, comma 6 del DPR 633/72 (volume d'affari non superiore a 7.000 euro), non potranno più usufruire di questa modalità.

Anche nei confronti dei consumatori finali (ove non sia ammessa l'emissione dello scontrino, della ricevuta fiscale e/o l'esonero dalla certificazione) le fatture saranno emesse e ricevute unicamente con modalità elettronica. In tal caso i consumatori finali potranno richiedere la stampa, una mail o rinunciare alla propria copia.

Fattura elettronica (Autenticità – Integrità)

Limitatamente alla fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione il D.M. 3 aprile 2013, n. 55) ha previsto che, al fine di assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità, per fattura elettronica si intende un documento (in formato XML) sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale.

Negli scambi tra privati, secondo l'art. 21, comma 3 del DPR n. 633/1972, "il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati".

Per gli altri sistemi (EDI e controllo di gestione si può far riferimento alla circolare n. 18/E/2014, tuttora valida in materia).

L'Agenzia in un videoforum di marzo (e le attuali istruzioni alle software house non sono modificate) ha precisato che:

- **Occorrerà sempre garantire A/I della FE inviata a SdI con uno degli strumenti portati ad esempio dalla norma**
- **La firma digitale può essere riscontrata da SdI, quindi rappresenta lo strumento consigliato dall'AE**
- **Il SdI accetterà anche FE non firmate digitalmente**
- **Il SdI creerà sempre un hash (della fattura) che andrà nelle notifiche e nel file metadati (l'hash fa fede ai fini dell'integrità della FE)**

Fattura elettronica – introduzione

Per regolamentare i nuovi obblighi, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale, prot. n. 89757/2018 del 30/4/2018, ha fornito le istruzioni che danno attuazione al citato art. 1, comma 209 della legge 205/2017.

Con Provvedimento 117689/2018 del 13/6/2018 sono state fornite istruzioni per il conferimento delle deleghe agli intermediari

La macchina è avviata → Peraltro è possibile emettere fatture elettroniche dal 1° luglio 2018 utilizzando il SDI, anche se non si rientra tra i soggetti obbligati

Dalla lettura dei citati provvedimenti emergono importanti indicazioni che evidenziano l'importanza del ruolo che avranno gli intermediari nel processo di transizione alla digitalizzazione del sistema fiscale.



Come meglio esaminato in seguito gli intermediari saranno di due tipi:

- Non abilitati (gli eventuali emittenti, i postini e gli armadi)
- Abilitati (gestori di servizi più avanzati per conto dei propri clienti, ivi comprese le opzioni)

Fattura elettronica – semplificazioni

Con il provvedimento prot. n. 89757/2018, l'Agenzia introduce una serie di semplificazioni che potranno aiutare i contribuenti ed i loro intermediari nel processo di fatturazione elettronica.

Tra i principali servizi che verranno messi a disposizione troviamo un software da installare sul PC per la predisposizione della fattura elettronica ed una procedura web e un'app per la predisposizione e trasmissione al SDI delle fatture elettroniche.

Tali strumenti potranno certamente risultare **utili per le piccole imprese che non abbiano una mole importante di fatture** e che **non debbano automatizzare il processo di integrazione con i propri gestionali**.

Peraltro né l'app, né le procedure web consentiranno di gestire il processo di acquisizione delle fatture passive (verosimilmente l'adempimento più complesso).

Quest'ultimo, almeno nella prima fase per i carburanti, sarà il più diffuso in quanto sono certamente maggiori i contribuenti che acquistano carburanti rispetto a quelli che li cedono.

I fornitori professionali mettono a disposizione «app» che consentono la gestione semplificata anche del processo passivo

Fattura elettronica – semplificazioni

Per semplificare le procedure di acquisizione dei dati dei propri clienti **l'agenzia genera, tramite un servizio web**, un codice a barre bidimensionale, **cosiddetto QR-CODE** che, come avviene per la Tessera Sanitaria per i privati, potrà essere mostrato all'emittente della fattura per consentire a quest'ultimo, se dotato di apposito lettore, di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del proprio cliente.

Anche tale strumento sarà **utile se collegato alle proprie procedure gestionali**, consentendo di velocizzare il processo e, soprattutto, di evitare errori nei dati del cliente che potrebbero compromettere l'esito di invio delle fatture al SDI.

Il QR-CODE contiene anche la scelta effettuata dal cliente in merito alla modalità di ricezione della fattura (PEC, codice destinatario, ecc..).

L'indicazione di tali dati risulterà fondamentale per il dialogo con il SDI, pertanto l'Agenzia mette a disposizione un **servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente o per suo conto un intermediario** (solo abilitati Entratel e preventivamente autorizzati dal cessionario) **possono scegliere il canale preferito per la ricezione delle fatture**. Ma di questo si darà compiutamente conto nel prosieguo.

L'opzione per il canale di invio/ricezione sarà, comunque, il passo più importante da compiere, subito QR CODE - generazione

Fattura elettronica – semplificazioni

Attraverso un'apposita area riservata è consentito ricercare, consultare e acquisire le fatture emesse e ricevute attraverso il SDI. (i files delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SDI sono disponibili nell'area riservata di ciascun contribuente fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del SDI Attenzione quindi, per la consultazione «rapida» e per tutti i periodi occorre organizzarsi con propri software»).

N.B.: le fatture elettroniche non si leggono in PDF ma con «Fogli di stile»

Tutti i servizi web sono accessibili tramite **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), **credenziali Fisconline/Entratel**, **CNS** (Carta nazionale dei servizi).

L'App è accessibile unicamente tramite **credenziali Fisconline/Entratel**.

Altra importante semplificazione riguarda l'eliminazione, per la fattura tra privati (B2B), della “notifica di esito committente” che consiste nella notifica di rifiuto o di accettazione della fattura da parte del committente/cessionario.

Tale modalità rimane, per ora, unicamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione.

xml di una fattura elettronica

```
<p:fatturaelettronica versione="FPA12"
    xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <fatturaelettronicaheader>
        <datitramissione>
            <idtrasmittente>
                <idpaese>IT</idpaese>
                <idcodice>06005190159</idcodice>
            </idtrasmittente>
            <progressivoinvio>0000000001</progressivoinvio>
            <formatotrasmissione>FPA12</formatotrasmissione>
            <codicedestinatario>SUBM70</codicedestinatario>
        </datitramissione>
        <cedenteprestatore>
            <datianagrafici>
                <idfiscaleiva>
                    <idpaese>IT</idpaese>
                    <idcodice>06005190159</idcodice>
                </idfiscaleiva>
                <anagrafica>
                    <denominazione>PROVA SOCIETA' COOPERATIVA</denominazione>
                </anagrafica>
                <regimefiscale>RF02</regimefiscale>
            </datianagrafici>
            <sede>
                <indirizzo>VIA DI ROMA</indirizzo>
```

Xml visualizzato con «Foglio di Stile» STANDARD 1.2

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPR12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00484960588**
Progressivo di invio: **0001312388**
Formato Trasmissione: **FPR12**
Codice Amministrazione destinataria: **00000000**
Destinatario PEC: **partnersoccoop@legalmail.it**
Telefono del trasmittente: **0659825722**
E-mail del trasmittente: **Fatture_Dispatching_RM@eni.com**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00905811006**
Codice fiscale: **00484960588**
Denominazione: **Eni SpADivisione Refining & Marketing**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Laurentina 449**
CAP: **00142**
Comune: **Roma**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **756473**
Capitale sociale: **4005358876.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Xml visualizzato con «Foglio di Stile» personalizzato da gestionale

Mittente
Eni SpA Divisione Refining & Marketing
P.IVA: IT00905811006
C.F.: 00484960588
R.F.: RF01 (ordinario)
Sede
Via Laurentina 449
Roma (RM)
00142 (IT)

Destinatario
PARTNER SOCIETA COOPERATIVA
P.IVA: IT02046950396
Sede
VIA DI ROMA 108
RAVENNA (RA)
48121 (IT)

Tipologia Documento	Causale	Art73	Numero	Data	Codice Destinatario
TD01 (fattura)			29804567	31-08-2018	0000000

Cod.articolo	Descrizione	Quantita	Prezzo	UM	Sc/Mag	%IVA	Totale
27101245 (CARB)	27101245 BENZSP		212,64			22,00	212,64
27102011 (CARB)	27102011 DIESEL		769,83			22,00	769,83
27101943 (CARB)	27101943 DIESL+		18,08			22,00	18,08

Dati Riepilogo	%IVA	Spese Accessorie	Totale imposta	Totale Imponibile
I (esigibilità immediata)	22,00		220,12	1.000,54

Importo Bollo	SC.MAG.	Valuta	Totale Fattura
		EUR	1.220,66

Modalità Pagamento	IBAN	Istituto	Data Scadenza	Importo
MP08 Carta di pagamento				1.220,66

Fattura elettronica – semplificazioni

Le **regole tecniche definite nel provvedimento AE del 30.04.18 sono valide solo per le fatture elettroniche tra privati (B2B e B2C)**

Per le **fatture elettroniche** emesse nei confronti delle **Pubbliche Amministrazioni (B2G)** restano valide le **disposizioni e le regole tecniche di cui al DM 55/2013.**

FE PA

- ✓ CodiceDestinatario valorizzato sempre con **codice IPA** (6 caratteri)
- ✓ Obbligo di firma digitale della FE
- ✓ Possibilità di gestire «**notifiche esito**» via SdI (rifiuto/accettazione)
- ✓ Termine di 15 giorni azione SdI in caso di mancato rifiuto/accettazione
- ✓ Attestazione di mancato recapito esauriti i tentativi di consegna

FE PRIVATI (semplificate)

- ✓ CodiceDestinatario valorizzato sempre con **codice di 7 caratteri** (in assenza, inserire «0000000») ovvero PEC
- ✓ **Impossibilità** di gestire «**notifiche esito**» via SdI (rifiuto/accettazione)
- ✓ «**Messa a disposizione**» in area riservata («Fatture&Corrispettivi») AE in caso di mancato recapito

Fattura elettronica – contenuto e trasmissione

La fattura elettronica deve **obbligatoriamente** contenere le informazioni previste dall'art. 21 o **21-bis** del D.P.R. n. 633/1972 (sono le medesime delle fatture cartacee), nonché **tutte le informazioni aggiuntive indicate nelle specifiche tecniche di cui all'allegato A** del provvedimento prot. n. 89757/2018.

In particolare occorre indicare:

- tutte le **informazioni necessarie ai fini di una corretta trasmissione al SDI** e al destinatario (esaminate in seguito)
- le **informazioni necessarie a consentire una completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo** attraverso l'integrazione del documento con i processi ed i sistemi gestionali di pagamento;
- **ulteriori eventuali informazioni che possono risultare utili** sulla base delle tipologie di beni/servizi ceduti/prestati e delle esigenze informative intercorrenti tra singolo fornitore e singolo cliente.

Questi ultimi due punti evidenziano la grande attenzione che dovrà porsi nella fase di scelta dei sistemi di fatturazione, trasmissione, ricezione e gestione delle fatture elettroniche.

Nella fattura possono essere inseriti i dati del contratto, della convenzione, del DDT, ecc.. **Per un modesto numero di fatture si potranno utilizzare i sistemi messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, per quantitativi superiori, no** (si pensi che, ad oggi, il sistema proposto dall'Agenzia Entrate non prevede una sorta di rubrica in cui archiviare i dati dei clienti ed è necessario inserire tutti i dati ogni volta).

Assosoftware dati integrativi uno due tre

Fattura elettronica – contenuto e trasmissione

L'art. 21 consente, inoltre, che la fattura sia emessa, oltre che dal cedente, anche dal cessionario o da un terzo. In tal caso **nella testata delle fatture** andranno indicati "CC", nel caso in cui la fattura sia emessa da parte del cessionario/committente e **"TZ" nel caso in cui la fattura sia stata emessa da un terzo** (anche intermediari) per conto del cedente/prestatore.

La fase più delicata del processo di fatturazione elettronica è da individuarsi nella fase di trasmissione.

Innanzitutto il formato della fattura da trasmettere, sulla base di quanto stabilito dal provvedimento prot. n. 89757/2018, può essere **solo l'XML** (eXtensible Markup Language).

Qualora sia inserita la firma digitale il SDI verifica che le fatture elettroniche siano firmate digitalmente con certificato di firma elettronica qualificata rilasciato da un Certificatore accreditato (l'elenco degli accreditati è gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale).

Fattura elettronica – contenuto e trasmissione

L'**invio** delle fatture elettroniche al SDI **può avvenire con diverse modalità, alternative tra loro.** **Solo la PEC non richiede altri interventi** se non quello di avere un indirizzo valido. Attenzione però, quando si utilizza la PEC, al fine di garantire una gestione efficiente del processo di trasmissione, **l'Agenzia ha previsto una procedura che consente di bilanciare il carico di trasmissioni. La prima volta che il soggetto trasmittente invia una fattura tramite PEC, utilizza l'indirizzo pubblicato sul sito www.fatturepa.gov.it (attualmente SDI01@pec.fatturapa.it). Con il primo messaggio di risposta il SDI comunica al soggetto trasmittente l'indirizzo PEC che dovrà utilizzare per i successivi invii. Un utilizzo di PEC diverso non garantisce il buon fine della ricezione da parte del SDI.**

Le **modalità alternative** di invio si possono così sintetizzare:

- un **sistema di posta elettronica certificata** (servizio PEC);
- servizi informatici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate, quali **la procedura web e l'app, sopra descritti. (Fatture e corrispettivi)**
- un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello "**web service**", fruibile attraverso protocollo HTTPS (servizio SDICoop);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo **FTP** (servizio SDIFtp),

Fattura elettronica – contenuto e trasmissione

Le ultime due modalità (**SDICoop** e servizio **SDIFtp**) sono sistemi tipici delle software house e/o delle grandi imprese o provider e possono essere utilizzati solo previo processo di accreditamento al Sistema di Interscambio. La procedura di accreditamento è disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it al percorso Home – Strumenti – Accreditare il canale. Al termine di tale procedura il SDI associa almeno un codice numerico di 7 cifre (“codice destinatario”).

Le cooperative non si accrediteranno (salvo eccezioni) a questi due sistemi ma risulterà di fondamentale importanza utilizzare intermediari che lo siano. Questo a motivo del fatto che l'invio tramite strumenti come quello “Ftp” consentono un gestione rapida dei processi, a determinate condizioni è consentito l'invio semplificato (vedi punto 1.5.6 dell'all. A al provvedimento prot. 89757/2018). Le maggiori software House attualmente utilizzate (Profis, Team System, Zucchetti, ecc..) sono già dotate del “codice destinatario” che può essere utilizzato. Il codice destinatario, come vedremo è di sette caratteri alfanumerico, ad esempio “SUBM70N”.



Di fatto è il postino

Esempio di gestionale MULTIAZIENDALE per gestione flussi delle fatture elettroniche

Digital Hub | Impostazioni

Fatturazione Elettronica Attiva

CONTROLLA DOCUMENTO ONLINE

TUTTE LE AZIENDE

TUTTE LE AZIENDE

ALTRIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

AUTOLINEE NOLE'SRL
AUTOLINEE NOLE'SRL
AZIENDA DEMO SRL
BERTI PIATTAFORME AEREE
BERTI PIATTAFORME AEREE
BERTUCCIOLI PIERI E PARTNERS
BERTUCCIOLI PIERI E PARTNERS
C.A.M.HOSPITAL SRL
CEDENTE TEST-A
CEDENTE TEST-A
CEDENTE TEST-A
COESO EMPOLESE -VALDELSA-VALDARNO
COESO EMPOLESE -VALDELSA-VALDARNO
COMP 3 SRL
COMP 3 SRL
CONSOLIDÀ SRL
CONSOLIDÀ SRL
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GEKO

ITER COMPLETATO

VALIDARE 0 DA FIRMARE 1 DA CONFERMARE 10

NON RECAPITABILI

ARCHIVIO

NUOVO

TIPO DOC.	COD. DEST.	COMMITTENTE	P.IVA O COD. FIS.	DATI AGGIUNTIVI	FORMATO	STATO	TOTALE DOC.		
a di sito	0000000	comune novara	00125680033	MAGO	FPR12	Da firmare	19150.34		
a di sito	0000000	comune novara	00125680033	MAGO	FPR12	Da confermare	19150.34		
a di sito	0000000	comune novara	00125680033	MAGO	FPR12	Da confermare	19150.34		
a di sito	0000000	comune novara	00125680033	MAGO	FPR12	Da confermare	19150.34		
a di sito	0000000	comune novara	00125680033	MAGO	FPR12	Da confermare	19150.34		
Azienda Demo Srl	20-06-2016 015	Nota di credito	0000000	comune novara	00125680033	MAGO	FPR12	Da confermare	19150.34
Azienda Demo Srl	20-06-2016 007	Nota di credito	0000000	comune novara	00125680033	MAGO	FPR12	Da confermare	19150.34
Azienda Demo Srl	20-06-2016 009	Nota di credito	0000000	comune novara	00125680033	MAGO	FPR12	Da confermare	19150.34

Esempio di gestionale MULTIAZIENDALE per gestione flussi delle fatture elettroniche

Digital Hub | Impostazioni |

Fatturazione Elettronica Attiva | ARCO

SELEZIONA AZIENDA

DA LAVORARE IN ATTESA ITER COMPLETATO NON RECAPITABILI

Scartati	Rifiutati	Da integrare	Da validare	Da firmare	Da confermare
0	0	0	0	1	10

Azienda	Data	N.	Tipo	Numero	Destinatario	Stato	Operazione	Ultimo stato	Ultimo aggiornamento	Dettagli	Aggiorna
Azienda Demo Srl	20-06-2016	016	Nota di credito	0000000	comune novara	00125680033	MAGO	FPR12	Da firmare	19.150.34	
Azienda Demo Srl	20-06-2016	005	Nota di credito	0000000	comune novara	00125680033	MAGO	FPR12	Da confermare	19.150.34	
Azienda Demo Srl	20-06-2016	013	Nota di credito	0000000	comune novara	00125680033	MAGO	FPR12	Da confermare	19.150.34	
Azienda Demo Srl	20-06-2016	008	Nota di credito	0000000	comune novara	00125680033	MAGO	FPR12	Da confermare	19.150.34	
Azienda Demo Srl	20-06-2016	006	Nota di credito	0000000	comune novara	00125680033	MAGO	FPR12	Da confermare	19.150.34	
Azienda Demo Srl	20-06-2016	015	Nota di credito	0000000	comune novara	00125680033	MAGO	FPR12	Da confermare	19.150.34	
Azienda Demo Srl	20-06-2016	007	Nota di credito	0000000	comune novara	00125680033	MAGO	FPR12	Da confermare	19.150.34	
Azienda Demo Srl	20-06-2016	009	Nota di credito	0000000	comune novara	00125680033	MAGO	FPR12	Da confermare	19.150.34	

Esempio di gestionale MULTIAZIENDALE per gestione flussi delle fatture elettroniche

Digital Hub

Fatturazione Elettronica Attiva

SELEZIONA AZIENDA

DA LAVORARE		IN ATTESA	
Scarlati	0	Rifiutati	0
Da integrare	0	Da valutare	0

CEDENTE PRESTATORE

Riferimento: NOTA DI CREDITO NUMERO 016 DEL 20-06-2016 DI COMUNE NOVARA
 Stato: Da firmare
 Azienda master: Azienda B2B

Denominazione: Azienda Demo Srl
 Partita Iva: IT 05006900962
 Codice fiscale:

CESSIONARIO COMMITTENTE

Denominazione: comune novara
 Partita Iva:
 Codice fiscale: 00125680033

TERZO SOGGETTO EMITTENTE

Denominazione:
 Partita Iva:
 Codice fiscale:

ELENCO OPERAZIONI

Data	Operazione
05-02-2018 10:53:04	Validazione documento
18-01-2018 11:58:29	Nuovo documento

Documenti validati con successo

CONTROLLA DOCUMENTO ONLINE

NUOVO

ARCHIVIO

ID	STATO	TOTALE DOCUMENTI
Da firmare	19.150.34	
Da confermare	19.150.34	

Esempio di gestionale MULTIAZIENDALE per gestione flussi delle fatture elettroniche

The screenshot shows a software interface for managing electronic invoices (FATTURA ELETTRONICA) across multiple companies (AZIENDA DEMO SRL, Azienda Novara, Azienda Lodi). The top navigation bar includes links for Digital Hub, Impostazioni, and various system icons. A banner indicates "Fatturazione Elettronica Attiva". On the right, there are buttons for "NON RECAPITABILI" and "ARCHIVIO". The main content area displays a list of invoices with columns for ID, Date, Status, and Action buttons. A context menu is open over the first invoice, showing options like "PROPRIETÀ", "VISUALIZZA (COMPLETO)" (which is highlighted in green), "VISUALIZZA (SEMPLIFICATO)", "SCARICA", "FIRMA PREDEFINITA", "FIRMA UTENTE", "AGGIORNA", "SOSPENDI", and "ELIMINA". The "VISUALIZZA (COMPLETO)" option is currently selected.

ID	Data	Stato	Azione
00125680033	20-06-2016 009	MAGO	FPR12
0000000	comune novara		Da confermare

Esempio di gestionale MULTIAZIENDALE per gestione flussi delle fatture elettroniche

Digital Hub | Impostazioni

FATTURA ELETTRONICA

Mittente
TEST OK
PIVA: IT05006900962
C.F.: 05006900962
R.F.: RF04(agricoltura e attività connesse e pesca)
Sede
Via Solferino, 11
Lodi (LO)
26900 (IT)

Destinatario
comune novara
C.F.: 00125680033
Sede
Via Rosselli, 1
Novara (NO)
28100 (IT)

Tipologia Documento
TD04 (nota di credito)

Numero Fattura	Data	Codice Destinatario
012	20-06-2016	0000000

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Unità misura	%Sc. Magg.	%IVA	Prezzo totale
prima		1,00	15.697,00		22,00		15.697,00

Dati della sede

Dati riepilogo	%IVA	Spese accessorie	Totale imposta	Totale imponibile
S(scissione dei pagamenti)	22,00		3.453,34	15.697,00
S(scissione dei pagamenti)	10,00		60,00	600,00
		Valuta EUR		Totale Fattura 19.150,34

Azienda Demo Srl 20-06-2016 009 Nota di credito 0000000 comune novara 00125680033 MAGO FPR12 Da confermare 19.150,34

NON RECAPITABILI ARCHIVIO

CONTROLLA DOCUMENTO ONLINE

NUOVO

- PROPRIETÀ**
- VISUALIZZA (COMPLETO)**
- VISUALIZZA (SEMPLIFICATO)**
- SCARICA
- FIRMA PREDEFINITA
- FIRMA UTENTE
- AGGIORNA
- SOSPENDI
- ELIMINA

Fattura elettronica – contenuto e trasmissione

The screenshot shows a web browser window with the URL fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/IT01234567890_FPR02.xml. The page content indicates that the XML file does not have associated style information, and it displays the document tree.

```
<p:FatturaElettronica xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" versione="FPR12" xsi:schemaLocation="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2 http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.>
  <FatturaElettronicaHeader>
    <DatiTrasmissione>
      <IdTrasmittente>
        <IdPaese>IT</IdPaese>
        <IdCodice>01234567890</IdCodice>
      </IdTrasmittente>
      <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
      <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
      <CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
      <PECDestinatario>betagamma@pec.it</PECDestinatario>
      <ContattiTrasmittente/>
    </DatiTrasmissione>
    <CedentePrestatore>
      <DatiAnagrafici>
```

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<CodiceDestinatario>SUBM70N</CodiceDestinatario>
<PECDestinatario> </PECDestinatario>
```

Fattura elettronica – contenuto e trasmissione

Tale codice potrà essere quello prescelto e predefinito per la ricezione delle fatture passive (come vedremo meglio in seguito).

L'invio tramite il web è disponibile in un'area del servizio web “Fatture e corrispettivi”.

Una volta inviata la fattura il **SDI effettua i primi controlli**.

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare la **nomenclatura ed unicità del file** trasmesso; le **dimensioni del file**; l'**integrità del documento**; l'autenticità del certificato di **firma**, se presente; la **conformità del formato** fattura; la **coerenza e validità del contenuto** della fattura (ad esempio mancata indicazione del codice fiscale per i consumatori finali o P.IVA per i soggetti IVA), **la presenza della P.IVA in anagrafe tributaria** incoerenza tra imponibile, aliquota IVA e IVA indicata, ecc...); la **compilazione di tutti i campi obbligatori** (ex art. 21 o 21-bis del DPR 633/72), l'**unicità della fattura**; la **recapitabilità** della fattura (mancata indicazione del codice destinatario o PEC).



Qualora la fattura non superi i primi controlli il SDI invia una “**ricevuta di scarto**”. In tal caso **la fattura si ha per non emessa** e **il cessionario/committente non riceve nessuna fattura**. E' possibile **emettere una nota di variazione ad uso interno**, rielaborare il file fattura e rinviarlo corretto.

Fattura elettronica – contenuto e trasmissione

Attenzione: il momento dell'invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del SDI **non è sincrono rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa al SDI.**

I tempi di elaborazione da parte di SDI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (es. fine mese o fine anno).

Queste nuove modalità di trasmissione hanno **messo in evidenza diverse problematiche che vanno coniugate con le regole**, non modificate, **previste dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.**

In particolare giova ricordare che:

- la fattura va emessa nel momento di effettuazione dell'operazione (cessione di beni, pagamento dei servizi, ecc..);
- la fattura si ha per emessa solamente all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario committente.

E' di tutta evidenza che con la fattura elettronica, almeno apparentemente, tutto si complica.

Fattura elettronica – contenuto e trasmissione

Qualora, ad esempio, venga ceduto del carburante (e non si ricorra alla fattura differita), la fattura che documenta la cessione va emessa entro le ore 24 del giorno stesso ed entro il medesimo giorno va inviata al cessionario tramite il Sistema di Interscambio. E' indubbio che, almeno **nella prima fase, è difficile che questi tempi vengano sempre rispettati**. E' infatti verosimile pensare che non tutti i soggetti saranno in grado di fare la fattura e contestualmente trasmetterla in via elettronica. A questo si aggiunge il problema che il Sistema di Interscambio potrebbe impiegare alcuni giorni (fino a 5) per comunicare al cedente lo scarto della fattura (che, ancora una volta si avrebbe per non emessa in quanto, appunto, non consegnata).



L'Agenzia delle entrate, con la circolare 13/E/2018, pur ribadendo che le citate regole sono immodificate anche a seguito dell'introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica, ha precisato che, si badi bene, solo in fase di prima applicazione, ed in funzione di un necessario adeguamento tecnologico, il file fattura inviato con un minimo di ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta, costituisce una violazione non punibile ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 472/1997.

Tutto questo evidenzia l'importanza di dotarsi di strumenti utili per poter adempiere ai novellati obblighi. Non è possibile continuare ad utilizzare vecchie modalità. E' sempre più necessario utilizzare strumenti digitali integrati con il web che consentano l'invio immediato delle fatture emesse. L'Agenzia, come evidenziato, ammette in una prima fase una certa elasticità, ma a regime le sanzioni saranno pesanti.

Fattura elettronica – contenuto e trasmissione

In merito alla **data di emissione** della fattura l’Agenzia precisa che il provvedimento prot. 89757/2018 individua come data di esigibilità dell’imposta **la data riportata nella fattura** ai sensi degli art. 21 e 21-bis, D.P.R. n. 633/1972, ossia quella riportata nel campo “Data” della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica

Se la fattura viene scartata L’Agenzia delle Entrate propone, pragmaticamente, **tre modalità:**

- la prima, che viene considerata la preferita, prevede che la fattura elettronica vada semplicemente riemessa (ossia nuovamente inviata tramite SDI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero di documento originario. In tal caso non si pongono problemi di unicità del file fattura in quanto, qualora vi sia lo scarto, il file fattura è come non fosse mai stato ricevuto dall’Agenzia delle Entrate;
- emissione di una fattura con nuovo numero e data. In tal caso deve **risultare un collegamento alla precedente fattura scartata**. Tale ultimo documento va poi tornato con variazione contabile interna;
- emissione di una fattura con nuovo numero e data, ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività faccia emergere che si tratta di documento rettificativo del precedente. Ad esempio “1/R” o “1/S”

Fattura elettronica – recapito della fattura ai fornitori

Le modalità di ricezione sono limitate rispetto a quelle di invio



Il Sistema di interscambio recapita le fatture unicamente:

- **sulla Posta Elettronica Certificata (PEC)**
- **sul canale “web service” costruito preventivamente con Sdl**
- **sul canale “FTP” costruito preventivamente con Sdl**

Non è previsto il recapito tramite l'app o il sito web

Fattura elettronica – recapito della fattura ai fornitori

In via preliminare, come sopra evidenziato, per il recapito/ricezione della fattura elettronica il **SDI mette a disposizione una procedura di registrazione che consente di indicare la modalità prescelta di ricezione del file.**

 Sono solo **due le scelte effettuabili: “PEC” o “Indirizzo telematico”.**

Per effettuare la scelta è possibile accedere ai servizi web “Fatture e corrispettivi” e selezionare “Registrazione della modalità prescelta per la ricezione del file fattura”. L’utente potrà scegliere la modalità di ricezione delle fatture elettroniche che predilige.

E’ consigliabile **per le cooperative** (o agli intermediari loro delegati a tale scopo) **di registrarsi per evitare che i loro fornitori indichino indirizzi non graditi** (ad esempio la PEC reperita al Registro Imprese in luogo del “codice destinatario”, PEC non più utilizzata o non utilizzata per il servizio fatturazione passiva, ecc..)

Una volta indicata la modalità prescelta il SDI consegnerà tutte le fatture elettroniche a tale indirizzo, a cui è collegata la P.IVA,
a prescindere da quello di volta in volta indicato nelle fatture degli emittenti.

L’indirizzo può essere modificato in qualunque momento

Fattura elettronica – recapito della fattura

Il SDI, per recapitare le fatture (da verificare il caso di assenza qualora il ricevente sia registrato e abbia effettuato la scelta sopra indicata), necessita di informazioni relative al destinatario. Tali informazioni variano a seconda del soggetto ricevente (soggetto passivo non esonerato, soggetto passivo esonerato, privato non soggetto IVA).

La scelta va effettuata:

- inserendo il “codice destinatario” di 7 cifre ricevuto dal proprio cliente (per B2B);
- in alternativa, inserendo il codice “0000000” nel codice destinatario e compilando il campo “PECDestinatario” (per B2B).

In entrambi i casi, qualora non sia possibile il recapito (se gli indirizzi sono inesistenti o errati vi è lo scarto), ad esempio per casella piena o non attiva o indirizzo non funzionante, il SDI rende disponibile una copia della fattura sull'area riservata del cessionario sul sito web dell'Agenzia delle entrate e comunica al cedente tale informazione.



Il cedente è tenuto a comunicare tempestivamente (non tramite SDI) che l'originale della fattura è a disposizione del cessionario sul sito web delle entrate. La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di copia informatica o analogica della fattura elettronica;

Fattura elettronica – recapito della fattura

- occorre inserire il codice “0000000” anche qualora il cessionario non abbia comunicato al cedente né la PEC né il codice destinatario (caso presumibilmente frequente). Anche in tal caso l’Agenzia mette a disposizione del cessionario sul sito la fattura, lo comunica al cedente il quale comunica e mette a disposizione una copia al cessionario (vedi sopra);
- se il destinatario è un soggetto in **regime dei minimi**, in **regime forfettario** o un **produttore agricolo esonerato** di cui all’art. 34 del DPR n. 633/1972 (volume d'affari non superiore a 7.000 euro), occorre inserire nel codice destinatario il valore “0000000”. Il caso è analogo al precedente. Il SDI mette a disposizione la fattura nell’area riservata del cessionario e lo comunica al cedente. Il cedente è tenuto a comunicare tempestivamente che l’originale della fattura è a disposizione del cessionario sul sito web delle entrate. La comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di copia informatica o analogica della fattura elettronica;
- se il destinatario è un **consumatore finale** nel campo codice destinatario occorre indicare “0000000”. Il campo IDFiscaleIVA non va compilato mentre il campo CodiceFiscale, sì. Anche in questo caso il SDI mette a disposizione sul sito la copia per il cessionario e lo comunica al cedente. Il cedente consegnerà una copia informatica o analogica della fattura, comunicandogli che il documento è a disposizione sul sito (il privato avrà a disposizione un portale specifico attualmente non disponibile).

Fattura elettronica – detrazione

Contrariamente a quanto avviene per il cedente, per il cessionario/committente la fattura non si considera ricevuta alla data di emissione indicata nella fattura ma, rispettivamente:

- nel caso di PEC, alla data presente all'interno della ricevuta di consegna inviata al sistema dal gestore di PEC del soggetto ricevente.
- nel caso di utilizzo del canale **SDIcoop**, alla data di ricezione indicata all'interno della response del servizio esposto dal soggetto ricevente;
- nel caso di utilizzo del canale **Ftp** alla data in cui termina con successo la trasmissione del supporto;
- nei casi di **mancato recapito** e di messa a disposizione in area riservata della fattura, ai fini fiscali la fattura si reputa ricevuta alla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.



Solamente dalle date sopra indicate il soggetto passivo potrà procedere con la registrazione e la detrazione dell'IVA esposta in fattura, sulla base del combinato disposto degli artt. 19 e 25 del DPR n. 633/1972: il momento di effettuazione dell'operazione è avvenuto e si è in possesso di un formale documento di acquisto (Vedi C.M. 1/2018).

Fattura elettronica – codice Hash

Una delle novità introdotte dal provvedimento prot. 89757/2018 è l'introduzione **nelle ricevute** di un **codice alfanumerico** che caratterizza **univocamente il documento (hash)** calcolato con **algoritmo SHA-256**) per ogni file fattura elaborato.

Ogni qualvolta si invia un file al SDI, questi verifica l'unicità del file trasmesso attraverso un controllo dell'hash (impronta informatica del file), a prescindere dal nome del file; in caso di esito negativo del controllo il file viene rifiutato.

Nel forum del 16 marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate (prima dell'emanazione del provvedimento 30/4/2018) aveva affermato che «**Il SdI creerà sempre un hash (della fattura) che andrà nelle notifiche e nel file metadati (l'hash fa fede ai fini dell'integrità della FE)»**

In merito alla ricezione ed al trattamento delle fatture ricevute permangono ancora svariati dubbi. Primo fra tutti quello relativo al trattamento delle fatture ricevute a partire dal 1° luglio 2018 relative ai carburanti o ai subappalti. Nel periodo transitorio, infatti, a fianco delle fatture elettroniche, i contribuenti continueranno a ricevere le fatture anche in modo tradizionale (cartacee, PDF, via mail, ecc..). Queste ultime, presumibilmente, nella stragrande maggioranza dei casi continueranno ad essere trattate quali documenti analogici.

Fattura elettronica – protocollo

Ci si chiede, in primo luogo, quali siano le modalità di protocollazione delle fatture elettroniche ricevute.

Fino al 31/12/2018 è consigliabile “protocollare” separatamente le fatture elettroniche da quelle cartacee, istituendo un sezonale a parte, quantomeno perchè hanno modalità di conservazione differenti.

Tuttora l'art. 25 del D.P.R. n. 633/72 prescrive che “il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistato e importati”.

Come attribuire un numero di protocollo alle fatture elettroniche ricevute, considerando che tali fatture sono immodificabili?

L'Agenzia delle Entrate, in questo caso, con la circolare 13/E/2018 tenta di interpretare le nuove disposizioni in materia di fatture elettroniche con rimando a documenti di prassi che propriamente non si adattano alle nuove casistiche.

In particolare l'Agenzia afferma che la numerazione delle fatture elettroniche ricevute o qualsiasi altra integrazione delle stesse (è il caso dell'inversione contabile di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972) può essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017, da noi commentata con circ. ICN n. 26.2017), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

Fattura elettronica – protocollo

Sempre nella risoluzione 46/E citata veniva affermato che **l'apposizione fisica del “numero progressivo IVA” sul documento originale non è indispensabile** qualora ne venga assicurata la **perfetta corrispondenza** dei dati contenuti nella fattura e quelli riportati **nel registro IVA degli acquisti e nel registro dei protocolli di arrivo** e, in particolare, che sia riportato nel registro IVA, con riferimento a ciascun documento, anche il numero progressivo di “protocollo di arrivo”.

Queste affermazioni hanno portato **Assosoftware** ad emettere un **comunicato stampa** in **data 18/9/2018** che propone alcune soluzioni che, in linea generale, utilizzano le informazioni presenti sulle fatture conservate e quelle riportate sul sistema contabile, permettendo la rintracciabilità biunivoca dei documenti. A titolo di esempio:

1. Utilizzare come chiave univoca la somma delle informazioni cedente/prestatore, data documento e numero documento. Queste informazioni presenti sul documento vengono già ora registrate nei sistemi contabili e, **ad eccezione del numero documento**, sono da riportare obbligatoriamente sui registri IVA. Riteniamo quindi che si potrebbe validamente sostenere che **la rintracciabilità con la fattura conservata è garantita dal riporto sui registri IVA del numero documento o porzione dello stesso**, che insieme a data e identificativo del cedente individua una chiave univoca di abbinamento.

- 2. utilizzare l'identificativo SDI** (progressivo univoco assegnato ad ogni file transitato attraverso lo SdI), **il nome del file, l'Hash del file xml** (stringa alfanumerica calcolata secondo l'algoritmo SHA-256) **e la posizione xml nel caso di lotto fatture.** Riportando una di queste informazioni o combinazioni delle stesse nel sistema contabile si assolverebbe pienamente al presupposto normativo di rendere rintracciabili le fatture in modo biunivoco;
- 3. riportare il Protocollo IVA negli indici metadati** dei documenti conservati secondo le indicazioni dello Standard SinCRO. Ovviamente questa soluzione che riteniamo sempre valida ha il limite di dover procedere alla conservazione dopo la registrazione dei documenti e richiede un passaggio di informazioni continuo tra contabilità e conservazione digitale, non sempre possibile.

In particolare si sottolinea che le soluzioni a) e b) garantiscono il collegamento biunivoco tra registri iva e l'archivio delle fatture elettroniche superando di fatto la necessità di istituire un registro dei protocolli, in assenza del numero di protocollo sulla fattura elettronica.

Fattura elettronica – reverse charge

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 13/E/2018, precisa, al punto 3.1. che anche l'inversione contabile di cui all'articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 può essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.

Verbalmente (convegno del 18/9/2018) è stato anche affermato che il documento da registrare nelle vendite non costituisce «fattura» ma «integrazione» e quindi non deve transitare dal SDI (non è fattura elettronica). Devono invece transitare dal SDI le autofatture emesse per omaggi, autoconsumo, passaggi interni, ecc..

Assosoftware, sempre con comunicato stampa del 18/9/2018 ha precisato che «*In relazione inoltre alla risposta fornita al punto 3.1 della circolare 13/2018 dell'Agenzia delle Entrate, a proposito dei criteri di registrazione nei casi di inversione contabile, preso atto che il documento integrato non debba essere oggetto di invio tramite Sdi, riteniamo che la soluzione proposta di creare un nuovo documento da allegare alla fattura xml valga solo a titolo d'esempio e che resti sempre valida la possibilità di procedere alla semplice registrazione contabile del documento integrato dandone evidenza sulle scritture contabili (Registri IVA e Libro Giornale), portando in conservazione il solo documento di acquisto originario non integrato.*».

Fattura elettronica - Cooperative agricole, emissione delle fatture per conto dei produttori agricoli associati

L'art. 34, comma 7 del D.P.R. n. 633/1972 dispone che, relativamente al conferimento dei prodotti alle cooperative agricole da parte dei propri associati, **l'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti**; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 25 gennaio 1994, n. 6, ha identificato la prassi corretta da porre in essere per adempiere correttamente al citato disposto.


Le procedure che dovevano essere poste in essere dalla cooperativa e dal socio produttore agricolo sono le seguenti:

- **la cooperativa o l'ente associativo dovrà osservare una propria numerazione**, contraddistinta da un diverso numero di serie rispetto alle fatture emesse per conto proprio. Le fatture così emesse devono essere regolarmente registrate ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972;
- **l'imprenditore agricolo conferente deve rinumerare, seguendo il proprio numero progressivo**, le fatture così ricevute, senza annullare il numero precedentemente impressovi, registrando le stesse ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 633/1972.

i sistemi di fatturazione elettronica non consentono più di predisporre la fattura da parte della cooperativa e di inviarla contestualmente al socio affinché provveda ad una propria numerazione progressiva.

Fattura elettronica – il ruolo degli Intermediari

Gli intermediari avranno un **ruolo fondamentale nei processi legati alla digitalizzazione** della fatturazione.



Il provvedimento prot. 89757/2018 individua due categorie di intermediari. Uno abilitato e uno non abilitato. Al primo vengono riservate alcune attività in via esclusiva.

Il Provvedimento **n. 117689/2018 del 31/6/2018** ha meglio definito il contenuto delle deleghe relative ai servizi di fatturazione elettronica

Gli intermediari **abilitati vengono individuati nei soggetti di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998**. Sono, di fatto, gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni tramite Entratel per conto dei contribuenti.

Fattura elettronica – il ruolo degli Intermediari

Come ampiamente collaudato nel processo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione, per le fasi di:

- **predisposizione;**
- **trasmissione** e
- **ricezione**

delle fatture elettroniche i contribuenti possono avvalersi di qualsiasi intermediario, anche diversi da quelli previsti dal DPR n. 322/1998.

L'allegato A al provvedimento prot. 89757/2018 definisce l'Intermediario (non abilitato), qualsiasi soggetto terzo, incaricato dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente di emettere o trasmettere o ricevere per proprio conto le fatture elettroniche veicolate dal SDI.

Nella gestione della fatturazione attiva e passiva avvalersi di intermediari assicura molti vantaggi agli operatori, che vanno dalla predisposizione (o conversione) delle fatture nel formato XML richiesto dal SDI, alla gestione degli invii, con conseguente presa in carico di tutte le ricevute di andata e ritorno (compresi gli scarti per non conformità, ecc..).

L'unico adempimento posto a carico dell'utente (oltre a quanto viene prima della fattura) sarà quello di comunicare ai propri fornitori la “PEC” o l’”indirizzo telematico” dell'intermediario.

Fattura elettronica – il ruolo degli Intermediari

Vi sono poi **attività che possono svolgere unicamente gli intermediari abilitati a Entratel**. Queste saranno svolte a pieno titolo dai Centri Servizi per conto dei propri clienti.

In particolare sono:

- le attività di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate;
- l'attività di registrazione del canale di ricezione e dell'indirizzo telematico prescelto per la ricezione del file (forse questa è l'attività più rilevante per consentire la semplificazione del processo).

Per poter svolgere entrambe le attività sopra indicate, per conto dei propri clienti, **gli intermediari abilitati a Entratel devono essere delegati dai clienti stessi. La delega può essere conferita e revocata** dal cedente/prestatore (per la consultazione) o dal cessionario/committente (per la consultazione e per la scelta del canale di ricezione) **attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito Web dell'Agenzia delle entrate** (utilizzando i propri codici SPID, Fisconline, CNS) oppure presentando l'apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, anche tramite procura speciale (verrà introdotta la possibilità di deleghe massive e on-line).

Agenzia delle Entrate - Sc Agenzia delle Entrate - Sc istrUG61A Provvedimento+1306201 Servizi Telematici - Gestio Agenzia delle Entrate - H Servizi Telematici - Gestio

Sicuro | https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Servizi/GestioneDeleghe/GestioneDeleghe.jsp

App giuffrè Homepage | tributario Leggi d'Italia DIGITAL HUB SEAC - Libri professionali Memento Agenzia delle Entrate ICN Home FiscoOggi.it | Sito web SOLUZIONI24FISCO TIM Mail | Tim.it | E-mail Agenzia delle Entrate ago

Servizi Entrate

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Deleghe](#) / Gestione deleghe Fatture e Corrispettivi

Gestione deleghe Fatture e Corrispettivi

Funzionalità disponibili

Attraverso le seguenti funzionalità è possibile conferire o revocare delega all'utilizzo dei servizi previsti nell'ambito di Fatture e Corrispettivi:

- ↳ [Inserisci una nuova delega](#)
- ↳ [Revoca una delega inserita](#)
- ↳ [Ricerca deleghe inserite](#)

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti pubblici o privati, associazioni) la delega può essere conferita o revocata anche dal rappresentante legale/negoziante selezionando le seguenti operazioni:

- ↳ [Inserisci una nuova delega \(rappresentante legale/negoziante\)](#)
- ↳ [Revoca una delega inserita \(rappresentante legale/negoziante\)](#)

Informazioni

- [Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici](#)
- [Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA](#)
- [Registrazione dell'indirizzo telematico](#)
- [Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche](#)
- [Accreditamento e censimento dispositivi](#)

Per approfondimenti consultare il [sito di assistenza di fatture e corrispettivi](#)

Collegamenti Indirizzo Desktop 07:51 19/09/2018

Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

Delegabile esclusivamente agli intermediari abilitati (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).

Con il conferimento della delega al servizio, l'intermediario potrà:

- ricercare, consultare e acquisire le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il Sistema di Interscambio; i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio;
- consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);
- consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA del soggetto delegante;
- consultare i dati IVA delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini IVA, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota IVA applicata; esigibilità dell'imposta) emesse e ricevute dal delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori del delegante nel ruolo di controparte nell'operazione commerciale;
- consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute;
- esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo n. 127 del 2015, per conto del soggetto delegante.
- consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- indicare al Sistema di Interscambio "l'indirizzo telematico" preferito per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche, cioè una PEC o un "codice destinatario", da parte del delegante;
- generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo "indirizzo telematico".

Si evidenzia che con il conferimento della delega ai servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, il delegato potrà avere accesso, qualora siano presenti o desumibili dalla fattura, a dati personali di dettaglio quali, ad esempio, quelli inerenti lo stato di salute, l'assistenza sanitaria, ecc.

Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA

Delegabile esclusivamente agli intermediari abilitati (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).

Con il conferimento della delega al servizio, l'intermediario potrà:

- consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA del delegante;
- consultare i dati IVA delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini IVA, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura e aliquota IVA applicata; esigibilità dell'imposta) emesse e ricevute dal delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori del delegante nel ruolo di controparte nell'operazione commerciale;
- consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell'IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute;
- esercitare e consultare le opzioni previste dal decreto legislativo n. 127 del 2015;
- consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA (il monitoraggio delle ricevute può essere consentito solo se oltre a tale delega il delegato ha anche la delega alla "Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche");
- generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo "indirizzo telematico".

Registrazione dell'indirizzo telematico

Delegabile esclusivamente agli intermediari abilitati (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998).

Con il conferimento della delega al servizio, l'intermediario potrà:

- indicare al Sistema di Interscambio “l'indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file contenenti le fatture elettroniche, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
- generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”



Nazionalità:	IT
Codice Fiscale:	02046950396
Partita Iva:	02046950396
Denominazione:	PARTNER SOCIETA' COOPERATIVA
Indirizzo:	VIA DI ROMA 108, 48121 RAVENNA RA IT
Pec:	
Codice Destinatario:	SUBM70N
Data generazione QR-Code:	19 settembre 2018 08:06:29

Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche

Delegabile a tutti gli intermediari (anche non abilitati).

Con il conferimento della delega al servizio, il soggetto delegato potrà, per conto del delegante:

- predisporre e trasmettere tramite Sistema di Interscambio fatture elettroniche attraverso le funzionalità rese disponibili nel portale dedicato alla Fatturazione Elettronica e conservazione delle fatture elettroniche;
- gestire il servizio di conservazione delle fatture elettroniche (adesione al servizio, conservazione delle fatture elettroniche, richiesta di esibizione di fatture elettronichehe conservate, revoca del servizio ed eventuale export di tutte le fatture elettroniche conservate);
- visualizzare lo stato dell'adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche;
- consultare le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA (dati fattura e dati dei corrispettivi), delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA (il monitoraggio delle ricevute può essere consentito solo se oltre a tale delega il delegato ha anche la delega alla "Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA");
- generare il codice a barre bidimensionale (QR-Code) per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo "indirizzo telematico".

Fattura elettronica – il ruolo degli Intermediari

istrUG61A Provvedimento+1306201 Servizi Telematici - Gestione Deleghe CaricaServizi.do

Sicuro | https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Servizi/GestioneDeleghe/CaricaServizi.do

App giuffrè Homepage | tributar Leggi d'Italia Dal bilancio d'esercizio DIGITAL HUB SEAC - Libri professionali Memento Agenzia delle Entrate ICN Home FiscoOggi.it | Sito web SOLUZIONI24FISCO TIM Mail | Tim.it | E-mail Agenzia delle Entrate ago

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Deleghe](#) / [Gestione deleghe Fatture e Corrispettivi](#) / Inserimento nuova delega

Inserimento nuova delega

Dati della delega

N.B.: I campi contrassegnati con * sono obbligatori.

Tipo di servizio *:

Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ▾
Seleziona un servizio
Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
Registrazione dell'indirizzo telematico
Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
Accreditamento e censimento dispositivi

19/09/2018

Data di fine della delega *:

19/09/2022

Dichiaro di aver preso visione di quanto riportato nel documento contenente le informazioni sui [servizi disponibili](#)

Avanti

Informazioni

I seguenti servizi possono essere delegati esclusivamente a un intermediario, ex art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98:

- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
- Consultazioni dei dati rilevanti ai fini IVA
- Registrazione dell'indirizzo telematico

I servizi di:

- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
- Accreditamento e censimento dispositivi

Per visualizzare le deleghe conferire [clicca qui](#).


La durata massima è di 4 anni ma è possibile revocarla in qualsiasi momento (la delega al cassetto fiscale è fissa in 4 anni – conviene far coincidere le scadenze magari rinnovando anche la delega al cassetto fiscale)

Questa modalità di attribuzione delle deleghe richiede che il contribuente abbia le credenziali per accedere al cassetto fiscale. Quasi mai le cooperative ne sono in possesso (si consiglia di attivarle in tal senso)

Fattura elettronica – il ruolo degli Intermediari

Presentazione di apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate direttamente da parte del Legale Rappresentante

The screenshot shows the official website of the Italian Tax Agency (Agenzia delle Entrate). The top navigation bar includes links for various user groups (Cittadini, Imprese, Professionisti, Intermediari, Enti e PA, L'Agenzia) and language options (ITA, ENG, DEU). The main content area is titled "FATTURE E CORRISPETTIVI" and features a sub-section titled "Modello delega". On the left, there is a sidebar with links for "INFORMAZIONI" (Che cos'è, Modello delega, Normativa e prassi) and "SERVIZI" (Accedi ai servizi, Software di compilazione, Specifiche tecniche). The central content area contains a link to download the "Modello delega" PDF file.



[FAC-SIMILE DELEGA](#)

Fattura elettronica – il ruolo degli Intermediari

Presentazione di apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate da un dipendente del CSA, appositamente delegato dal PROCURATORE (vedi il Sole 24 Ore del 22 Agosto 2018 – pag. 19)

The screenshot shows the official website of the Italian Revenue Agency (Agenzia delle Entrate). The top navigation bar includes links for various user groups (Cittadini, Imprese, Professionisti, Intermediari, Enti e PA, L'Agenzia) and language options (ITA, ENG, DEU). The main content area is titled "FATTURE E CORRISPETTIVI" and features a sub-section titled "Modello delega". On the left, there is a sidebar with links for "INFORMAZIONI" (Che cos'è, Modello delega, Normativa e prassi) and "SERVIZI" (Accedi ai servizi, Software di compilazione, Specifiche tecniche). The central content area contains a link to download the "Modello delega" document in PDF format.



Fattura elettronica – portale dell’Agenzia

RIEPILOGO SERVIZI OFFERTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

- ✓ un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica
- ✓ una procedura web e un’App per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica
- ✓ un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”
- ✓ un servizio web di registrazione mediante il quale il cessionario/committente può indicare al SdI il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file
- ✓ un servizio web di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI (i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI)
- ✓ Un servizio web gratuito per la conservazione elettronica di tutte le fatture emesse e ricevute tramite SdI. Il servizio sarà utilizzabile previa sottoscrizione online di un accordo di servizio a seguito del quale le fatture elettroniche transitate da SdI verranno automaticamente portate in conservazione con piena valenza fiscale e civilistica (nel rispetto delle disposizioni del d.p.c.m. 3.12.13 del CAD)

Tutti i servizi sono raggiungibili nell’area riservata dal portale F&C del cliente (sito www.agenziaentrate.gov.it).

Il software «stand alone» per la predisposizione della FE è scaricabile senza necessità di accedere all’area riservata. Il QR-Code è generabile anche dal cassetto fiscale (sezione «Dati Anagrafici»)

Fattura elettronica – portale dell’Agenzia

Sicuro | https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/

App giuffrè Homepage | tributari Leggi d'Italia Dal bilancio d'esercizio DIGITAL HUB SEAC - Libri professionali Memento Agenzia delle Entrate Home FiscoOggi.it | Sito web SOLUZIONI24FISCO TIM Mail | Tim.it | E-mail Agenzia delle Entrate ago

Agenzia delle Entrate

 Info e Assistenza

Utente: RGHRRT62T27E730U
per conto di: [Esci](#)

Servizi disponibili

 **Fatturazione elettronica**
Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art.1, comma 1
Facendo clic su "Fatturazione", acconsento al trattamento dei dati specificato nell'[Informativa - pdf](#).
[Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)
[Fatturazione elettronica](#)

 **Corrispettivi**
Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art. 2.
[vai a Corrispettivi](#)

 **Generazione QR Code partita IVA**
[QR Code in formato PDF](#)
[QR Code in formato immagine](#)

 **Dati Fatture e Comunicazioni IVA**
[Dati delle fatture](#)
[Comunicazioni periodiche IVA](#)

 **Consultazione**
[Dati rilevanti ai fini IVA](#)
[Monitoraggio dei file trasmessi](#)

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/censimenti/?v=1537883593888

Indirizzo Desktop 15:53 25/09/2018

Fattura elettronica – CONSERVAZIONE

Gli intermediari possono svolgere un **altro importantissimo ruolo** nella gestione dei processi legati alla fattura elettronica, quello della **conservazione dei documenti informatici**.

I **provvedimento prot. 89757/2018** si occupa anche della conservazione sostitutiva, così come indicato dall'art. 1, comma 909, punto 8) della legge n. 205/2018. Mentre la legge di bilancio richiama solo il D.M. 17 giugno 2014, che tratta di conservazione dei documenti ai fini fiscali, il provvedimento richiama anche il DPCM 3 dicembre 2013, che ha ad oggetto le *"Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"*. Quest'ultimo richiamo consente di dare validità, anche ai fini civilistici, alla conservazione tramite il SDI.

Fattura elettronica – CONSERVAZIONE

Per usufruire di tale servizio occorre, da parte degli operatori, [aderire al preventivo accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.](#)

E' interessante notare come [il servizio di conservazione ed il successivo utilizzo siano utilizzabili anche attraverso gli intermediari.](#) In questo caso possono essere anche quelli non abilitati.

[L'adesione è semplice ed immediata](#)

The screenshot shows the Agenzia delle Entrate Fatturazione elettronica dashboard. At the top, there is a navigation bar with various links and a user profile box. Below the navigation bar, there is a main menu with options like Home fatturazione, Generazione, Trasmissione, and Conservazione. The Conservazione option is highlighted. On the left, there is a sidebar with a 'Conservazione' section. This section contains four boxes: 'Nuovo invio in conservazione' (with a note about not being enabled), 'Nuova richiesta di esibizione' (with a link to make a new request), 'Monitoraggio delle richieste' (with a link to monitor requests), and 'Aderisci al servizio di conservazione' (with a note about non being active and a link to agree). The bottom of the page shows a dark footer with the 'Fatture e Corrispettivi' logo and some file names in the taskbar.



Fatture e Corrispettivi

Mostra tutto

11:15
19/09/2018

Fattura elettronica – CONSERVAZIONE

Sicuro | https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/conservazione/#/adesioneMenu

App giuffrè Homepage | tributari Leggi d'Italia Dal bilancio d'esercizio DIGITAL HUB SEAC - Libri professionali Memento Agenzia delle Entrate Home FiscoOggi.it | Sito web SOLUZIONI24FISCO TIM Mail | Tim.it, E- Agenzia delle Entrate ago

Agenzia delle Entrate

 [torna a Fatture e Corrispettivi](#) [Info e Assistenza](#) [Esci](#)

Fatturazione elettronica

[Home fatturazione](#) [Generazione](#) [Trasmissione](#) [Conservazione](#) [Info&assistenza](#)

Conservazione

Invia in conservazione le tue fatture, richiedine l'esibizione o monitora lo stato delle tue richieste.

Conservazione

Nuova richiesta di esibizione
Monitoraggio delle richieste

Aderisci al servizio di conservazione

Adesione al servizio di conservazione: Non Attiva

Codice Fiscale: 02046950396
Denominazione: PARTNER SOCIETA' COOPERATIVA
Indirizzo: VIA DI ROMA 108 108, 48121 RAVENNA (RA)

Confermo di aver preso visione dell'[Accordo di servizio \(Pdf\)](#) e del [Manuale del servizio di Conservazione \(Pdf\)](#) e di accettare i termini e le condizioni in essi contenuti

Dichiaro di approvare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le disposizioni contenute nell'Accordo di servizio, negli articoli di seguito riportati: art. 1 - Premesse ed Oggetto; art. 2 - Condizioni generali; art. 3 - Durata dell'Accordo; art. 4 - Durata e modalità della conservazione; art. 5 - Modalità e tempi di erogazione; art. 6 - Trattamento dei dati personali; art. 8 - Recesso dell'Agenzia; art. 11 - Risoluzione dell'Accordo; art. 13 - Foro competente

Invia

[Torna alla home Conservazione](#)

Fatture e Corrispettivi

000131238829749...zip IT01641790702_a0...xml IT00353180391_0...p7m

Mostra tutto

Collegamenti Indirizzo Desktop 11:17 19/09/2018

Accordo di servizio

Fattura elettronica – CONSERVAZIONE

Sicuro | https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/ser/conservazione/#/nuova-esibizione

Agente delle Entrate

 **Fatturazione elettronica**

Info e Assistenza

Utente: RGHRRT62T27E730U
per conto di: 02046950396

Cambia utenza di lavoro Notifiche (2)

Esci

Home fatturazione Generazione Trasmissione Conservazione

Conservazione

Invia in conservazione le tue fatture, richiedine l'esibizione o monitora lo stato delle tue richieste.

Conservazione

Nuova richiesta di Esibizione

Giustifica la richiesta e indica i filtri per individuare la fattura

Filtri di ricerca

Motivazione:*

- Accertamento da autorità preposte (Gdf, Agenzia delle entrate, INPS)
- Accertamento organi di controllo contabile
- Richiesta per documentazione procedimenti giudiziari

Cognome:

Denominazione:

Codice Fiscale:

Partita Iva:

Numero fattura:

Nome File:

000131238829749....zip IT01641790702_a0...xml IT00353180391_0...p7m

Mostra tutto

Una volta conservate è possibile richiedere l'esibizione delle fatture solo nei casi sopra evidenziati

Fattura elettronica – CONSERVAZIONE

Si possono, ad oggi, segnalare **alcune incongruenze in merito ai servizi dell'Agenzia.**
Si segnalano, tra le altre:

- Gli allegati alle fatture non sono visibili in quanto inseriti nell'XML e solo i software professionali li convertono in PDF.
- Nella conservazione dell'Agenzia manca il numero di Protocollo (vedi punto 3.1 C.M. 13/2018)
- L'accesso è limitato

Fattura elettronica – CONSERVAZIONE PDF?

Con un'uscita inaspettata l'Agenzia delle Entrate, al vidoforum del 24 maggio 2018 organizzato dal Sole 24 ore, ha risposto al quesito: «... *si potrà sempre continuare a conservare la fattura in pdf in luogo del formato Xml della fattura elettronica?*»

Secondo l'Agenzia gli operatori potranno decidere di portare in conservazione anche la copia informatica della fattura stessa in formato pdf, contemplato tra i formati che il Dpcm 3 dicembre 2013 considera idonei a fini della conservazione.

La cosa è stata enfatizzata del Sole 24ore.

- In primo luogo ci si chiede quale sia il vantaggio di reiterare comportamenti superati (archiviare l'Xml sarà pressoché un automatismo per tutti gli intermediari, forse anche per il SDI).
- In secondo luogo la risposta dell'Agenzia parla di «anche». L'Agenzia, rispondendo per le vie brevi ad Assosoftware ha proposto la seguente chiave di lettura per quanto in oggetto: si può conservare anche il PDF come copia conforme della fattura, ma rimane obbligatorio conservare - da qualche parte - anche il file xml trasmesso allo SDI e le notifiche per dimostrare la conformità.

Dove sta la semplificazione?

Fattura elettronica –EDI

E' stato inoltre richiesto se il trasferimento dei dati in Edi (Electronic data interchange) continuerà a sopravvivere.

La risposta è stata positiva, nel senso che il processo di fatturazione elettronica lascia piena libertà agli operatori di utilizzare processi di trasferimento Edi. **Tuttavia la fattura valida ai fini fiscali è quella trasmessa al SDI** il quale fornisce all'emittente la ricevuta di consegna. Conseguentemente, i sistemi Edi potranno integrare i flussi delle fatture elettroniche xml e le conseguenti ricevute trasmesse dal SDI al fine di consentire all'emittente e al destinatario delle fatture la corretta gestione fiscale delle stesse.

Fattura elettronica – fatture da e verso l'estero

Domanda: si possono trasformare le fatture emesse e ricevute dall'estero in fatture elettroniche inviandole attraverso lo SDI in modo da adempiere all'obbligo mensile di comunicazione?

La risposta è affermativa con riferimento solo alle fatture emesse verso soggetti esteri. Infatti, il punto 9.4 del provvedimento del 30 aprile 2018 stabilisce che: «Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1 (ossia relative a «operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato») **possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle Entrate l'intera fattura emessa**, in un file nel formato stabilito al punto 1.3 e compilando solo il campo «Codice Destinatario» con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento».

Tale codice convenzionale sarà «XXXXXXX»

Peraltro Affinchè il file XML sia accettato dal sistema dell'Agenzia delle Entrate il responsabile della trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato) deve apporvi una firma elettronica (qualificata o basata su certificati Entrate) oppure, solo in caso di invio del file tramite upload sull'interfaccia web del servizio “Fatture e Corrispettivi” (v. paragrafo 3.2), il sigillo elettronico dell'Agenzia delle Entrate.